

Allegato "A"

Convenzione quadro per la gestione in forma associata delle funzioni comunali tra i Comuni di Sperlonga (LT) Monte San Biagio (LT) , Campodimele (LT) e Lenola (LT)

L'anno ____ il giorno _____ del mese di ____ in _____, nella Residenza Municipale

Preso atto e confermato quanto disposto con Deliberazione di Consiglio Comunale di Monte San Biagio n. 53 del 11.01.2013, di Sperlonga n. 13 del 20.04.2013, di Campodimele n. 28 del 20.12.2012 e di Lenola n. 45 del 24 luglio 2018, di approvazione della convenzione quadro della gestione associata delle funzioni comunali;

Considerato che l'obbligo di esercizio associato delle funzioni per i piccoli comuni è stato previsto nel decreto legge n.78 del 2010 con varie scadenze temporali, prorogate sino al 31 dicembre 2018 e che con la legge 27 dicembre 2017 n.205 ,manifestando il legislatore ,dopo l ottava proroga nel corso degli anni,la volontà di proseguire sulla strada della razionalizzazione della amministrazioni pubbliche locali e delle riforme istituzionali nel tentativo di dare piena attuazione al articolo 118 della Costituzione ;

Acclarato che i Comune di Sperlonga, Monte San Biagio, Campodimele e Lenola intendono confermare la volontà di stare insieme per migliorare l'organizzazione dei servizi pubblici comunali, perseguire risparmi di spesa (efficacia), ridurre la pressione tributaria e migliorare i servizi (efficienza) in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza .Convinti che l'associarsi deve uscire fuori dalla logica di un mero adempimento ma essere occasione di rilancio e di riforma delle istituzioni e capacità di superare gli ostacoli maggiori che sono stati individuati, nella mancanza di adeguati incentivi soprattutto in termini finanziari, nella resistenza del personale ad entrare in nuovi ambienti e in nuove logiche di lavoro, nella difficoltà di introdurre modelli innovativi di organizzazione e di gestione in forma associata. Ma soprattutto in una visione campanilistica delle comunità locali e nella scarsa apertura culturale da parte degli amministratori spesso gelosi delle loro prerogative.

Richiamata la normativa introdotta dal D.L. 78/2010, come modificata dal D.L. 98/2011, dal D.L. 138/2011, dal D.L. 216/2011 , dalla L. 135/2012 in base alla quale: i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27;

Considerato che:

- la Convenzione, è uno strumento flessibile e facilmente adattabile alle innovazioni tecnologiche ed organizzative legate all'affermarsi dei processi di digitalizzazione della PA e, pertanto, il più

congeniale agli obiettivi di semplificazione e di riduzione della spesa pubblica, in contesto di valorizzazione delle autonomie locali;

- la formula convenzionale è di sicuro interesse per gli Enti aderenti di qualsiasi dimensione anche a prescindere dalle disposizioni di cui in premessa;

Precisato che:

- i Comuni di Sperlonga, Monte San Biagio, Campodimele e Lenola hanno già avviato delle forme di collaborazione facendo parte del medesimo distretto socio-sanitario "Fondi - Terracina";
- con deliberazioni del Consiglio Comunale di Monte San Biagio n. 53 del 11.01.2013, di Sperlonga n. 13 del 20.04.2013, di Campodimele n. 28 del 20.12.2012 e di Lenola n.45 del 24 luglio 2018, hanno approvato la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni comunali;
- senza rinunciare alle specificità dei territori e alle identità delle popolazioni e, ferma l'autonomia politica e amministrativa di ciascuno, i Comuni su citati aderenti alla presente convenzione, hanno da tempo avviato un percorso di analisi e di studio per la condivisione di funzioni e di servizi da rendere ai propri cittadini;
- tale percorso è finalizzato al perseguimento di più elevati livelli qualitativi di prestazione da rendere ai cittadini singoli ed associati, agli Enti pubblici e privati nonché alle imprese, ma anche per conseguire progressive economie di scala volte al contenimento della spesa pubblica;

Ritenuto, pertanto, nelle more dell'attuazione delle previsioni governative e regionali, opportuno attivare il processo di condivisione delle funzioni e dei servizi secondo criteri di progressività tramite specifica convenzione ex art. 30 TUEL della durata di 3 anni con possibilità di rinnovo tacito come disciplinato in convenzione, salve eventuali modifiche ed integrazioni in recepimento alla sopravvenuta normativa in materia di servizi associati;

Tutto quanto sopra premesso;

TRA

Comune di Sperlonga: rappresentato dal Sindaco Sig. _____, nato a _____ il _____ domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Comune di Monte San Biagio: rappresentato dal Sindaco Sig. _____, nato a _____ il _____ domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Comune di Campodimele: rappresentato dal Sindaco Sig. _____, nato a _____ il _____ domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Comune di Lenola: rappresentato dal Sindaco Sig. _____, nato a _____ il _____ domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. del...

SI CONCORDA E SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE:

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

La presente Convenzione ha ad oggetto l'impegno generale dei sottoscrittori a gestire in forma associata ai sensi dell'art. 30 Dlgs 267/2000, mediante Uffici Unici Intercomunali, le seguenti funzioni e servizi fondamentali così come individuate dall'art. 19 D.L. 95/2012:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- j) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.
- l) servizi in materia statistica;

Gli Enti partecipanti definiscono i rapporti di collaborazione tra di loro al fine di realizzare i seguenti obiettivi:

- a) qualificare e ammodernare i servizi offerti dalle singole amministrazioni comunali, attraverso innovative ed adeguate politiche di formazione, aggiornamento e responsabilizzazione del personale;

- b) assicurare l'economicità dei servizi associati attraverso una gestione integrata efficace ed efficiente degli stessi;
- c) armonizzare e integrare l'esercizio delle funzioni e dei servizi associati, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini residenti nei Comuni sottoscrittori;
- d) assicurare la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure concernenti i servizi svolti in forma associata;
- e) favorire l'attivazione di strumenti evoluti a supporto della gestione associata e della fruibilità degli utenti.

ART. 2- DENOMINAZIONE E SEDE

Le strutture associate assumono la denominazione di Servizi Associati.

La puntuale organizzazione della gestione dei singoli servizi associati sarà disciplinata con successivi Regolamenti e/o Convenzioni attuative della presente Convenzione quadro approvati dalla Conferenza dei Sindaci e dai Comuni associati.

ART. 3 - COMUNE CAPOFILA

La presente convenzione individua il Comune capofila della presente convenzione quadro nel Comune di Sperlonga.

In sede di approvazione delle convenzioni attuative/regolamenti di organizzazione per la gestione dei servizi associati verrà individuato il Comune referente del singolo servizio associato.

ART. 4 - ORGANI

La presente Convenzione prevede i seguenti organi:

1. La Conferenza dei Sindaci
2. Il Presidente

La Conferenza dei Sindaci dei Comuni convenzionati svolge le funzioni di indirizzo e controllo inerenti la presente convenzione; in particolare, propone ed approva ulteriori servizi da associare, approva i regolamenti e/o convenzioni attuative per la organizzazione dei singoli servizi, sottoponendoli all'approvazione dei singoli organi collegiali competenti dei Comuni aderenti, la relazione annuale sull'andamento degli Uffici Unici Intercomunali ed emana direttive nelle materie di competenza dell'Ufficio Unico del Comune capofila. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti e, una volta assunte, sono vincolanti per tutti gli enti aderenti alla presente convenzione, esamina ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività dei singoli enti.

Il Presidente è eletto dalla Conferenza dei Sindaci a maggioranza dei presenti.

In tutti i casi di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dagli altri Sindaci a rotazione.

Il mandato del Presidente è di tre anni, trascorsi i quali, viene eletto un nuovo Presidente.

Il mandato del Presidente può essere rinnovato, con le stesse modalità e quorum di maggioranza di cui al comma precedente. Qualora il Presidente cessi dalla carica di Sindaco il vicario convoca la Conferenza dei Sindaci entro 45 giorni per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci e ne fissa il relativo ordine del giorno. La carica di Presidente è riservata ai Sindaci .

ART. 5 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della convenzione è stabilita in tre anni, decorrenti dalla data di stipula della presente. La convenzione si rinnova automaticamente se non interviene prima della scadenza naturale la volontà di recedere espressa con deliberazioni consiliari, dagli Enti aderenti.

ART. 6 – ADESIONE DI NUOVI COMUNI E RECESSO DALLA CONVENZIONE

Per tutta la durata della presente convenzione è consentito ad altri Comuni di aderire alla gestione di uno o più delle funzioni o servizi in forma associata previa l'approvazione della presente Convenzione da parte dei rispettivi Consigli Comunali. L'ingresso di un nuovo Comune non comporta, per i soggetti già aderenti, alcun obbligo di modificare la presente convenzione.

Decorsi due anni, ciascuno degli Enti convenzionati potrà recedere unilateralmente da uno specifico servizio attraverso apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione da trasmettere, entro il 30 luglio, agli altri Comuni ad esso associati. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Restano, pertanto, a carico dei Comuni che hanno manifestato la volontà di recesso le spese sino all'operatività del recesso stesso.

Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno la gestione associata del servizio per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Associazione per l'effettuazione del servizio. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo si procederà a maggioranza dei Comuni.

ART. 7 – AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale per la gestione associata dei servizi oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti.

ART. 8 – RISORSE UMANE

L'entità delle risorse umane da impegnare per il corretto espletamento dei servizi coincide con quella attualmente in servizio presso ciascun Comune, oltre a quelle che potranno essere eventualmente destinate ad esse attraverso processi di mobilità interna ed esterna, ovvero attraverso procedure assunzionali di carattere concorsuale, laddove possibile.

L'utilizzo del personale per gli interventi da effettuarsi, previa programmazione sull'intero ambito territoriale, deve prevedere di norma una distribuzione proporzionale dei dipendenti dei diversi enti, corrispondente in termini quantitativi al rapporto tra la popolazione residente in ciascun Comune e quella complessiva degli Enti associati, tenuto conto delle effettive esigenze dei singoli comuni.

ART. 9 – IMPEGNI DEI COMUNI

Ciascuno degli enti che aderisce alla presente convenzione si impegna ad organizzare la propria struttura in modo da assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi associati.

Gli Enti si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli impegni che deriveranno dalla sottoscrizione del presente atto che saranno definiti successivamente in sede di approvazione dei Regolamenti di organizzazione per la gestione dei Servizi associati.

Nello svolgimento delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata rimangono in vigore, se ed in quanto applicabili, i regolamenti dei singoli enti, sino all'adozione di nuove ed uniformi disposizioni regolamentari afferenti i servizi gestiti.

I competenti organi comunali provvedono progressivamente all'adeguamento dei singoli regolamenti sulla base delle proposte formulate dalla Conferenza dei Sindaci.

L'adeguamento di cui al comma precedente viene effettuato sulla base delle seguenti linee guida: semplificazione, omogeneizzazione, funzionalità, interservizio, comprensibilità

ART. 10 – ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI

I Comuni convenzionati disciplinano l'organizzazione delle funzioni, dei servizi, degli uffici e delle attività associate, mediante appositi regolamenti e/o convenzioni attuative della presente convenzione quadro nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Il modello di organizzazione degli uffici e del personale dei servizi gestiti in forma associata è regolato dai singoli regolamenti e/o convenzioni attuative e sarà improntato a criteri di qualità, funzionalità, economicità di gestione, semplificazione, professionalità del servizio, con particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti, alla integrazione del personale ed alla realizzazione di modelli innovativi nella gestione del personale.

2. Le convenzioni attuative e/o i regolamenti attuativi per la gestione associata di funzioni e servizi disciplinano il rapporto funzionale del personale incaricato dagli enti associati per la realizzazione degli obiettivi delle singole convenzioni.

3. Il rapporto organico (contratto di lavoro) del singolo lavoratore rimane in essere con l'ente di appartenenza e trova la sua disciplina nella legge, nei contratti collettivi di lavoro e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza; il rapporto funzionale sarà disciplinato secondo le disposizioni delle specifiche convenzioni e/o regolamenti attuativi.

ART. 11 – RISORSE FINANZIARIE

I Comuni associati sono tenuti a prevedere nei propri bilanci apposite risorse per il funzionamento dei servizi da gestire in forma associata.

I rapporti finanziari tra gli Enti convenzionati sono basati sulla ripartizione degli oneri finanziari secondo il seguente criterio: ogni Comune si farà carico nei rispettivi bilanci delle spese del proprio personale e del mantenimento funzionale delle dotazioni strumentali di proprietà;

Eventuali contributi concessi in base alle leggi regionali, o comunque ad altra normativa, a titolo di incentivazione della gestione associata, verranno destinati al potenziamento della gestione stessa coprendone i costi, comportando, quando possibile, una riduzione degli oneri finanziari a carico degli enti aderenti. Eventuali maggiori risorse rispetto al fabbisogno sopra descritto saranno destinate secondo le direttive della Conferenza, tenuto conto delle necessità degli Enti aderenti.

I beni strumentali alle gestioni associate in oggetto, di cui i Comuni aderenti sono dotati all'atto della stipulazione della presente convenzione, restano di loro proprietà. I Comuni ne autorizzano l'uso gratuito da parte dei Servizi Associati.

L'acquisto di nuovi beni per i Servizi Associati sarà deciso dalla Conferenza dei Sindaci, su indicazione degli Uffici Unici Intercomunali.

ART. 12 – COMUNICAZIONE

Per ciascuno dei servizi associati, alla data della sua attivazione, verrà data tempestiva comunicazione a ciascuna delle autorità sovraordinate e agli enti comunque coinvolti nella loro operatività.

Verrà inoltre data tempestiva comunicazione ai cittadini per favorire la conoscenza e l'accesso alle nuove modalità operative.

ART. 13 – GARANZIE

I Comuni partecipanti alla presente convenzione si impegnano ad adottare, entro termini concordati in sede di conferenza dei sindaci, i citati Regolamenti di organizzazione per la gestione dei Servizi associati. Fino all'emanazione dei Regolamenti unici si applicano i regolamenti vigenti in ogni comune.

In caso di recesso, gli enti recedenti si obbligano e garantiscono, pena la invalidità e inoperatività della deliberazione relativa, di assumere a proprio carico tutti gli oneri economici e finanziari residui di propria spettanza oltre alla eventuale quota contributiva regionale o di altro soggetto finanziatore che dovesse essere ridotta a causa del cennato recesso.

ART. 14 – CONTROVERSIE

Per la risoluzione delle questioni relative all'interpretazione ed applicazione della presente convenzione, nonché di ogni altra controversia, l'Organo deputato viene individuato nella Conferenza dei Sindaci;

Le eventuali controversie non risolte dalla Conferenza di cui al comma precedente saranno devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

ART. 15. – RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione quadro si rimanda alle Convenzioni e/o Regolamenti di attuazione di ciascuno specifico servizio associato, oltre che ad eventuali intese che potranno essere raggiunte di volta in volta dai Comuni aderenti, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché a quanto disposto dal D. Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.) e dalle leggi vigenti nelle specifiche materie dei servizi associati.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

La presente disposizione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16 TAB B, D.P.R. 642/72 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Atto letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Sperlonga

Il Sindaco

Per il Comune di Monte San Biagio

Il Sindaco

Per il Comune di Campodimele

Il Sindaco

Per il Comune di Lenola

Il Sindaco